

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 16

(Misure di compensazione)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999, le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna dei territori interessati, si riferiscono in particolare:

a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale, viabilistico e al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione nella regione biogeografica interessata;

e) alla valorizzazione turistica e infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;

f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.